



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 dell'8/08/2016

OGGETTO: Sentenza n. 146/2016 emessa dalla Corte di Appello di Palermo nella causa civile promossa da LI CAUSI Vito contro il Comune di Castelvetrano e nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.. Riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **otto** del mese di **agosto** alle ore 11,15 in Castelvetrano nella Casa Comunale, il Commissario Straordinario dott. Francesco MESSINEO, nominato con D.P. n. 532/Gab del 22/03/2016, assistito dal Vice Segretario Generale dott. Andrea Antonino DI COMO, adotta la presente deliberazione con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, trasmessa in data 02/08/2016, di seguito integralmente trascritta:

“VISTA la sentenza n. 146/2016 (All. 1 - agli atti di ufficio), resa il 18.11.2015, depositata il 27.1.2016, notificata ai soli fini dell'esecuzione il successivo 8.2.2016, con la quale la Corte di Appello di Palermo, nel definire il giudizio di gravame R.G. n. 2059/2011, promosso dal signor Li Causi Vito, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Ficili, contro il Comune di Castelvetrano ed Enel Distribuzione S.p.A., ha integralmente riformato la sentenza di primo grado n. 177/2011, resa tra le stesse parti dal Tribunale Civile di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano, così statuendo:

“PQM

La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Li CAUSI Vito nei confronti del Comune di Castelvetrano e della Società ENEL Distribuzione S.p.A. , contro la sentenza n° 177/2011 del 26 settembre 2011 resa dal Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano, condanna il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di LI CAUSI Vito, della complessiva somma di euro 15.907,88, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.

Lo condanna, inoltre, alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio sostenute dall'appellante, che liquida:

- *per il primo grado, in complessivi euro 3.778,44, di cui euro 492,84 per spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge se dovute, oltre al rimborso del contributo unificato se pagato, ed oltre al rimborso delle spese di c.t.u.;*
- *per il procedimento di appello in complessivi euro 2.606,82, di cui euro 340,02 per spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge se dovute, ed oltre al rimborso del contributo unificato se pagato.*

Ordina la distrazione delle spese del doppio grado del giudizio in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.

Revoca la statuizione di condanna del LI CAUSI al pagamento, in favore del Comune di Castelvetrano, delle spese del primo grado del giudizio.

Conferma, nel resto, la sentenza di primo grado, e dichiara le spese del procedimento di appello relative al rapporto processuale con l'ENEL Distribuzioni S.p.A. compensate tra le parti.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 18 novembre 2015.

F.to Il Cons. est.

F.to Il Presidente”

VISTA la nota prot. 207/leg del 29.1.2016 (All. 2 - agli atti di ufficio), con la quale l'Avvocatura comunale ha relazionato in merito alla vicenda;

VISTA la nota pec prot. n. 3505/gen (208/leg) dell'1.2.2016 (racc. n. 13843002101 – 5, ricevuta l'11.2.2016) (All. 3 - agli atti di ufficio), con la quale l'Avvocatura comunale ha diffidato l'Enel Distribuzione SpA a dare esecuzione alla citata sentenza n. 146/2016, al fine di evitare inutile aggravio di spese ed oneri, riservandosi di agire in ripetizione delle somme tutte che l'Ente sarà costretto a corrispondere in ottemperanza al disposto giudiziale;

VISTA la missiva Pec acquisita al prot. al n. 352/leg del 22.2.2016 (All. 4 - agli atti di ufficio), con la quale l'Avv. Giovanni Piazza, procuratore ad litem dell'Enel SpA, ha manifestato l'intendimento della Società di non procedere al pagamento spontaneo delle somme, in assenza di un accertamento giudiziale della responsabilità nella causazione dell'evento dannoso a suo tempo intercorso al Li Causi Vito e per il quale lo stesso ha proposto azione risarcitoria;

VISTA la nota prot. 1211/leg del 23.6.2016 (All. 5 - agli atti di ufficio), a firma del coordinatore dell'Avvocatura Comunale, avv. Francesco Vasile, con la quale lo stesso ritiene necessario procedere alla liquidazione delle somme tutte di cui alla citata decisione, in uno a quelle successive dovute per legge a titolo di spese ed accessori, con riserva di ripetere detti importi nei confronti dell'Enel Distribuzione S.p.A. in esito al giudizio per Cassazione che l'Avvocatura si riserva di interporre entro i termini di rito, rivenendone allo stato i presupposti;

VISTA la nota mail del 28.6.2016 (All. 6) con la quale l'Avv. Aurora Triolo ha inviato copia dei contributi e marche da bollo dei due gradi del giudizio;

RILEVATO che, in ragione della suddetta sentenza n. 146/2015, risultano dovute le seguenti somme:

quanto all'appellante LI CAUSI Vito:

a) € 15.907,88 per sorte in sentenza;

quanto all'Avv. Roberto FICILI, procuratore ad litem distrattario:

1) **Per il primo grado del giudizio dinanzi al Tribunale di Castelvetro:**

b) € 3.285,60 per compensi;

c) € 492,84 per spese generali 15% su c)

d) € 151,14, per C.P.A. 4% su c) + d);

e) € 864,51 per IVA 22% su c) + d) + e);

f) € 400,00 per rimborso costo C.T.U. (All. 7);

g) € 174,00 per rimborso C.U. e bollo forfettario (All. 8).

€ 5.368,09 TOTALE

2) **Per il secondo grado del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Palermo:**

h) € 2.266,80 per compensi;

i) € 340,02 per spese generali 15% su h)

j) € 104,27 per C.P.A. 4% su h) + i);

k) € 596,44 per IVA 22% su h) + i) + j);

l) € 214,00 per rimborso C.U. e bollo forfettario del giudizio di appello (All. 9).

€ 3.521,53 TOTALE

Il tutto, oltre spese per il rilascio delle copie conformi della sentenza, per € 30,76, così per complessive € 24.828,26, con la precisazione che anche l'imposta IVA non può che essere liquidata al distrattario, avv. Roberto Ficili, in ragione della qualità di persona fisica del cliente, signor Li Causi Vito.

CHE, nelle more del termine per interporre eventuale ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza n. 146/2015, si ritiene opportuno procedere al pagamento delle suddette somme, con spirito di ripetere quanto pagato in esito alla definizione del giudizio di impugnazione che l'A.C. si riserva di porre in essere nei termini di rito;

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio, in quanto conseguente ad un titolo esecutivo, in ragione del quale non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa e, pertanto, necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000 ed impegnata ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000, nell'ammontare complessivo di €. **24.828,26** *con imputazione ai codici di bilancio 1 – 11 – 1 – 110 del redigendo bilancio 2016;*

CONSIDERATO, inoltre, che, nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

CHE la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (cfr. Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

CHE, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art. 194 (sic, Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

VISTO lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO che dovrà essere acquisito il parere dell'Organo di revisione dell'Ente ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUEL;

RILEVATO conclusivamente che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute al signor Li Causi Vito ed al distrattario, Avv. Roberto Ficili, evitando così aggravio di spese per il Comune di Castelvetro, con riserva di ogni eventuale azione di ripetizione, anche in esito al promuovendo giudizio per Cassazione;

VISTO il parere tecnico, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art.3 del D.L. n°174/2012;

VISTO il parere della regolarità contabile;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

Per quanto sopra premesso

PROPONE

Al Commissario Straordinario

- 1) PRENDERE ATTO della sentenza n. 146/2015, resa il 18.11.2015, depositata il 27.1.2016, notificata ai soli fini dell'esecuzione il successivo 8.2.2016, con la quale la Corte di Appello di Palermo, nel definire il giudizio di gravame R.G. n. 2059/2011, promosso dal signor Li Causi Vito, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Ficili, contro il Comune di Castelvetro ed Enel Distribuzione S.p.A., ha integralmente riformato la sentenza di primo grado n. 177/2011, resa tra le stesse parti dal Tribunale Civile di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro, con conseguente condanna della civica Amministrazione al risarcimento dei danni ed alle spese e compensi di causa meglio analiticamente sopra specificati;*
- 2) RICONOSCERE, come riconosce, che la somma di €.* **24.828,26** *, indicata in narrativa, dovuta al signor Li Causi Vito ed al suo Procuratore alle liti, Avv. Roberto Ficili, risultato distrattario, in esecuzione della sentenza n. 146/2015 della Corte di Appello di Palermo, è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgvo 18.8.2000 n. 257, con espressa riserva di ripetere detto importo in esito al ricorso per Cassazione che l'A.C. si riserva di interporre avverso la suddetta sentenza entro i termini di rito.*

- 3) *DARE ATTO* che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad €. **24.828,26**, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici di bilancio 1 – 11 – 1 – 110 del redigendo bilancio 2016, Fondo per il ripiano dei debiti fuori bilancio, sul quale si assume prenotazione di impegno di tale importo.
- 4) *DEFINIRE* l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale.
- 5) *DARE ATTO* che la suddetta prenotazione di impegno rientra nella fattispecie di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000 necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
- 6) *TRASMETTERE* copia del presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002."

Dato atto che la stessa è corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile ed alla esattezza dei conteggi circa le somme dovute;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori;

Ritenuto che nel merito la proposta in sé è meritevole di accoglimento, dato che il pagamento delle somme dovute per effetto della sentenza di condanna in secondo grado costituisce un adempimento obbligatorio non eludibile, pur nella dichiarata prospettiva di proporre impugnazione ed eventualmente ripetere quanto già pagato;

DELIBERA

- 1) **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 146/2015, resa il 18.11.2015, depositata il 27.1.2016, notificata ai soli fini dell'esecuzione il successivo 8.2.2016, con la quale la Corte di Appello di Palermo, nel definire il giudizio di gravame R.G. n. 2059/2011, promosso dal signor Li Causi Vito, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Ficili, contro il Comune di Castelvetrano ed Enel Distribuzione S.p.A., ha integralmente riformato la sentenza di primo grado n. 177/2011, resa tra le stesse parti dal Tribunale Civile di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano, con conseguente condanna della civica Amministrazione al risarcimento dei danni ed alle spese e compensi di causa meglio analiticamente sopra specificati;
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di €. 24.828,26, indicata in narrativa, dovuta al signor Li Causi Vito ed al suo Procuratore alle liti, Avv. Roberto Ficili, risultato distrattario, in esecuzione della sentenza n. 146/2015 della Corte di Appello di Palermo, è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgvo 18.8.2000 n. 257, con espressa riserva di ripetere detto importo in esito al ricorso per Cassazione che l'A.C. si riserva di interporre avverso la suddetta sentenza entro i termini di rito.
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad €. 24.828,26, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici di bilancio 1 – 11 – 1 – 110 del redigendo bilancio 2016, Fondo per il ripiano dei debiti fuori bilancio, sul quale si assume prenotazione di impegno di tale importo.
- 4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale.
- 5) **DARE ATTO** che la suddetta prenotazione di impegno rientra nella fattispecie di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000 necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
- 6) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002
- 7) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Lì, 8 agosto 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

f.to Enrico Caruso

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

Il Commissario Straordinario
f.to dott. Francesco Messineo

Il Vice Segretario Generale
f.to dott. Andrea Antonino Di Como

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, 8 agosto 2016</p> <p>IL VICE SEGRETARIO GENERALE <i>f.to dott. Andrea Antonino Di Como</i></p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
--	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>



CITTÀ DI CASTELVETRO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

AVVOCATURA COMUNALE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

(nominato con D.P. n. 532/Gab. del 22/03/2016)

OGGETTO: Sentenza n. 146/2016 emessa dalla Corte di Appello di Palermo nella causa civile promossa da LI CAUSI Vito contro il Comune di Castelvetro e nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE SPA. Riconoscimento debito fuori bilancio.

Esaminata ed approvata dal
Commissario Straordinario

il 21 AGO. 2016

con deliberazione n. 32

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° delle L.R. 44/91:

NO
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere:

favorevole
Data 21/8/2016 IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(Dott. Luigi Rosa Stappola)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favorevole e si ne attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
E GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Andrea Antonino Di Carlo)

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € 5.166,20

AL CAP. 209,4 IPN N. 785

del 5/10/2015

L. RESPONSABILE

Li _____

L'ASSESSORE-RELATORE

Li 21/08/2016

L'UFFICIO PROPONENTE

IL RESPONSABILE P. STAFFE SINDACO
(Gennaro Di Majo)



procedere alla liquidazione delle somme tutte di cui alla citata decisione, in uno a quelle successive dovute per legge a titolo di spese ed accessori, con riserva di ripetere detti importi nei confronti dell'Enel Distribuzione S.p.A. in esito al giudizio per Cassazione che l'Avvocatura si riserva di interporre entro i termini di rito, ritenendone allo stato i presupposti;

VISTA la e-mail del 28.6.2016 (All. 6) con la quale l'Avv. Aurora Triolo ha inviato copia dei contributi e marche da bollo dei due gradi del giudizio;

RILEVATO che, in ragione della suddetta sentenza n. 146/2015, risultano dovute le seguenti somme:

quanto all'appellante **LI CAUSI Vito**:

a) € 15.907,88 per sorte in sentenza;

quanto all'**Avv. Roberto FICILI**, procuratore *ad litem* distrattario:

1) **Per il primo grado del giudizio dinanzi al Tribunale di Castelvetro:**

b) € 3.285,60 per compensi;

c) € 492,81 per spese generali 15% su c)

d) € 151,14, per C.P.A. 4% su c) + d);

e) € 864,51 per IVA 22% su c) + d) + e);

f) € 400,00 per rimborso costo C.T.U. (All. 7);

g) € 174,00 per rimborso C.U. e bollo forfettario (All. 8).

€ 5.368,09 **TOTALE**

2) **Per il secondo grado del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Palermo:**

h) € 2.266,80 per compensi;

i) € 340,02 per spese generali 15% su h)

j) € 104,27 per C.P.A. 4% su h) + i);

k) € 596,44 per IVA 22% su h) + i) + j);

l) € 214,00 per rimborso C.U. e bollo forfettario del giudizio di appello (All. 9).

€ 3.521,53 **TOTALE**

Il tutto, oltre spese per il rilascio delle copie conformi della sentenza, per C. 30,76, così per complessive C. 24.828,26, con la precisazione che anche l'imposta IVA non può che essere liquidata al distrattario, avv. Roberto Ficili, in ragione della qualità di persona fisica del cliente, signor Li Causi Vito.

CHE, nelle more del termine per interporre eventuale ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza n. 146/2015, si ritiene opportuno procedere al pagamento delle suddette somme, con spirito di ripetere quanto pagato in esito alla definizione del giudizio di impugnazione che l'A.C. si riserva di porre in essere nei termini di rito;

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio, in quanto conseguente ad un titolo esecutivo, in ragione del quale non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa e, pertanto, necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000 ed impegnata ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000, nell'ammontare complessivo di C. 24.828,26 con imputazione ai codici di bilancio 1 - 11 - 1 - 110 del redigendo bilancio 2016;

CONSIDERATO, inoltre, che, nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il

quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva; non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

CHÉ la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui concreto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (cfr. Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

CHÉ, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art. 194 (sic, Cass. civ. Sez. I, 16.06.2006, n. 8223);

VISTO lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO CHE DOVRÀ ESSERE ACQUISITO IL...

VISTO l'allegato parere dell'Organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUEL;

RILEVATO conclusivamente che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute al signor La Causi Vito ed al disattuario, Avv. Roberto Ficili, evitando così aggravio di spese per il Comune di Castelvetrano, con riserva di ogni eventuale azione di ripetizione, anche in esito al promuovendo giudizio per Cassazione;

VISTO il parere tecnico, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.T. n° 174/2012;

VISTO il parere della regolarità contabile;

RECONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

Per quanto sopra preteso

PROPONE

Al Commissario Straordinario

- 1) **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 146/2015, resa il 18.11.2015, depositata il 27.1.2016, notificata ai soli fini dell'esecuzione il successivo 8.2.2016, con la quale la Corte di Appello di Palermo, nel definire il giudizio di gravame R.G. n. 2039/2011, promosso dal signor La Causi Vito, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Ficili, contro il Comune di Castelvetrano ed Enel Distribuzione S.p.A., ha integralmente riformato la sentenza di primo grado n. 177/2011, resa in fe stesse parti dal Tribunale Civile di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano, con




conseguente condanna della civica Amministrazione al risarcimento dei danni ed alle spese e compensi di causa meglio analiticamente sopra specificati.

- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di €. 24.828,26, indicata in narrativa, dovuta al signor Li Causi Vito ed al suo Procuratore alle liti, Avv. Roberto Pielli, risultato distrattano, in esecuzione della sentenza n. 146/2015 della Corte di Appello di Palermo, è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgvo 18.8.2000 n. 257, con espressa riserva di ripetere detto importo in esito al ricorso per Cassazione che l'A.C. si riserva di interporre avverso la suddetta sentenza entro i termini di rito.
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari al €. 24.828,26, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici di bilancio 1 - 11 - 1 - 110 del redigendo bilancio 2016, Fondo per il ripiano dei debiti fuori bilancio, sul quale si assume prenotazione di impegno di tale importo.
- 4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale.
- 5) **DARE ATTO** che la suddetta prenotazione di impegno rientra nella fattispecie di cui all'art. 163 del D.Lgs 26//2000 necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
- 6) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002.


11/08/2016 10:00:00

CASERTA 2000 - LI 02 AGO. 2016


IL SINDACO
Giuseppe 2016



IL DIRIGENTE AD INFORMATICA
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. I. Iorio 2016)





COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 54/2616 del 01/08/2016 Prot. 64

Al Segretario Generale
Dr. Livio Elia Maggio
SEDE

PARERE sulla proposta di deliberazione Commissariale
(con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale).

Proposta di delibera da Affari Generali Avvocatura Comunale.

Oggetto: Sentenza n. 146/2016 emessa dalla Corte di Appello di Palermo nella causa civile promossa da LI CAUSI Vito contro il Comune di Castelvetrano e nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE SPA. Riconoscimento debito fuori bilancio.

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati ;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilità - art. 88 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Frao ztto che la notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alla norme ed ai regolamenti sopra citati

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole e di prenotare la somma pari ad euro 24.928,29 al redigendo Bilancio di Previsione 2016.

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 6 della legge 27/12/2002 n. 289.

IL COLLEGIO DEI REVISORI


Rag. Maria Nastasi (Presidente)



Dr. Angela Nastasi (Componente)



Dr. Giacomo Elia (Componente)



LE CAUSE

COPIA

Sezione I. 146

6/2/2016
POSTA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Art. 286
Reg. Dec. n. 2059/11
Cassa: 306
Pagata n. 136/16
In data n. 15-7-15
Ricevuto n. 18-11-15
Ritirato n. 27-1-2016

35/2016
5/2/2016
10/2/2016

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile -
camera di consiglio e composta dai magistrati:

OGGETTO:
verfou-akt & h
extra.cou.r. netus4

1) Dott.	Guido Librino	Presidente
2) Dott.	Gioacchino Mitra	Consigliere
3) Dott.	Giovanni D'Antoni	Consigliere

di cui il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2059/2011 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

da

LI CAUSI VITO, C.F. 1.CSV1178812C286E, nato/a il 12/11/1978 a CASTELVETRANO, domiciliato/a a C/O AVV. TOLME MICHELE VIA M. STABILE N.203 90141 PALERMO, difeso/a dall'avvocato FICILI ROBERTO

COMUNE DI CASTELVETRANO
08 FEB 2016
appellante
Prof. N. 1123
con

COMUNE DI CASTELVETRANO, domiciliato/a a VIA VINCENZO DI MARCO, 41 C/O AVV. VITO SCALISI PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato VASULI FRANCESCO

appellato/a

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., domiciliato/a a C/O AVV. SCAGLIONE GIUSEPPE VIA WAGNER, 9 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato PIAZZA GIOVANNI

1
d.

Conclusioni per LI CAUSI Vito:

In riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il presente appello e, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, integralmente riformare la sentenza impugnata e ritenere e dichiarare che il sinistro descritto in premessa si è verificato per fatto e colpa dell'ente convenuto, e per l'effetto condannare il Comune di Castelvetrano al pagamento in favore del sig. Vito Li Causi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nel sinistro stradale descritto in premessa e che si limitano, in questa sede, a seguito dell'espletata CTU medico-legale, in euro 10.000,00 o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi dal sinistro all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze e onorario d'avvocato di entrambi i gradi di giudizio.

Conclusioni per il Comune:

Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è ravvisabile in capo all'appellata Civica Amministrazione e per l'effetto confermare l'impugnata statuizione.

Condannare parte appellante al pagamento, in favore del Comune, delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario ex art. 15 L.P. ed accessori di legge.

Conclusioni per ENEL:

Rigettare l'impugnazione proposta confermando la sentenza in ogni sua parte.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 177/2011 del 26 settembre 2011 il Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano, ha rigettato la domanda che era stata introdotta con atto di citazione notificato il 28 dicembre 2007

– con cui LI CAUSI Vito aveva chiesto la condanna del Comune di Castelvetrano al risarcimento dei danni che assumeva di aver subito alle ore 21.40 del 17 settembre 2006 rovinando a terra col proprio ciclomotore a causa di una profonda buca, non segnalata, presente sulla sede stradale della locale via Quasimodo.

A sostegno della decisione, emessa nel contraddittorio anche della società Enel Distribuzione S.p.A. (chiamata in causa a seguito di richiesta del Comune, a fine di manleva, in quanto autrice degli scavi per interventi ai sottoservizi esattamente nel luogo dove era avvenuto il sinistro, e che perciò avrebbe dovuto curarne il ripristino a regola d'arte), il primo giudice ha osservato che il Comune non poteva essere ritenuto responsabile perché la buca era stata prodotta da un intervento manufattivo eseguito dall'impresa CRIMAUDO s.r.l. su appalto della società Enel Distribuzione S.p.A.; né poteva essere ritenuto responsabile quest'ultima, perché l'appaltatore agisce con autonomia ed è responsabile dei lavori causati a terzi. Soltanto nei confronti dell'impresa CRIMAUDO, pertanto, l'attore avrebbe potuto far valere le proprie ragioni, ma visto che questa non era stata citata in giudizio, la domanda dell'interessato non poteva se non essere rigettata.

2. Sul tempestivo appello proposto dal LI CAUSI, nel contraddittorio col Comune di Castelvetrano e con la società Enel Distribuzione s.r.l., entrambi costituiti e resistenti, la causa è stata rimessa all'udienza collegiale del 15 luglio 2015 ed in pari data assunta in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per il deposito di note di replica, venuti a scadenza il 3 novembre 2015.

3. L'appellante lamenta l'omessa applicazione dei criteri direttivi segnati dagli artt. 2051 e 2043 c.c., pur ritualmente evocati sia dall'atto

introduttivo del giudizio, richiamando all'uopo l'attenzione della Corte sul fatto che il custode non può spogliarsi della vigilanza sulle strade cittadine; pone in evidenza, poi, che il Comune gli aveva risarcito il valore del motociclo, così riconoscendo la propria responsabilità e rendendo addirittura superfluo qualsiasi ulteriore accenno al riguardo.

Il Comune e la società Enel Distribuzione s.r.l. insistono sulle deduzioni già sviluppate in primo grado e condivise dal primo giudice.

4. Il motivo di appello riguardante l'ammissione di responsabilità del Comune, asseritamente lucida nell'avvenuto risarcimento del danno riportato dal ciclototore, è infondato.

Basta osservare, al riguardo, che – come risulta dalla nota del giorno 8 marzo 2007, n. 11567 prot., intestata <<proposta transattiva per danni al mezzo>> – il pagamento è avvenuto <<per puro spirito transattivo>> e con l'espressa precisazione che tanto non costituiva <<riconoscimento in capo all'Ente di responsabilità alcuna>>.

Restando così esclusa la fondatezza di quanto in contrario oggi viene invece sostenuto dall'appellante.

5. Merita invece accoglimento il motivo di appello riguardante l'omessa applicazione dei criteri direttivi segnati dall'art. 2051 c.c.

In punto di fatto, è invece incontrovertito che la sera del 17 settembre 2006 il marciapiede stradale della via Quasimodo, all'interno del centro abitato del Comune di Castellammare, era gravemente danneggiato a causa di progressi lavori che avevano interessato la sede stradale. Sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attore aveva fatto riferimento ad una "vasta buca", le fotografie prodotte in allegato all'atto di citazione ne testimoniano la presenza, ed il teste CAIMM Sabrina, che ha assistito al sinistro (e della cui attendibilità di cui non v'è ragione di dubitare), l'ha riconosciuta senza tentennamenti.

Ed è altresì certo che la buca non era in alcun modo segnalata.

Secondo quanto dedotto dall'ENEL, e confermato dagli scambi epistolari dalla stessa prodotti, proprio in quel luogo la notte del 16 settembre 2006 erano stati eseguiti dalla ditta CRIMAUDDO, in regime di appalto conferito dall'ENEL, alcuni lavori di riparazione sulle reti sottraccia che avevano reso necessario lo scavo della sede stradale.

Al momento del sopralluogo, ad opera di personale dell'ufficio tecnico del Comune di Castelvetro, in data 24 novembre 2006, la buca era stata risfaltata con manto bituminoso e non si presentavano più pericoli per la circolazione, come può evincersi anche dalla fotografia allegata al relativo verbale.

Il sinistro è avvenuto quindi, in tempo di notte, a causa delle pessime condizioni del tratto stradale esattamente nel punto in cui, la notte precedente, era intervenuta l'impresa CRIMAUDDO.

Orbene: ora, il Comune là dove indica, quale unico responsabile, l'ENEL Distribuzione S.p.A., né è condivisibile la decisione adottata sullo specifico punto dal Tribunale, giustamente censurata dall'appellante.

È principio pacifico che in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, quando un'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Ma se l'area viene adibita al traffico ed utilizzata a fini di circolazione, non è affatto esclusa la responsabilità del proprietario e custode della strada.

La responsabilità fondata sulla previsione contenuta nell'art. 2051 c.c., che è quella in concreto dedotta dall'interessato, determina un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito. In ragione dei poteri che la particolare

relazione con la cosa gli attribuisce - cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) - in sostanza, incombe sul custode la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente e adeguato alle concrete circostanze del caso; il custode è cioè tenuto a provare la propria mancanza di colpa nella verificaione del sinistro, e può anche essere esente da responsabilità solo dimostrando che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza, come pure l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari e non già di entità meramente considerabile (cfr., tra le tante, Cass., sez. III^a, sent. n. 3651 del 20 febbraio 2006).

Nulla di tutto ciò ha provato il Comune di Castelvetro, il quale si è limitato ad osservare che il tratto di strada era affidato alla cura e al controllo dell'Enel e che tutto costituisce "fatto del terzo" idoneo ad interrompere il nesso di causalità; così tuttavia ammettendo di non essersi curato di prestare la prescritta vigilanza sull'adempimento, da parte di chi aveva effettuato i lavori sui cavi elettrici, dell'obbligo di ripristinare tempestivamente il servizio stradale o di segnalare adeguatamente, fino a quel momento, la presenza dell'insidia.

Va peraltro puntualizzato che, in tema di responsabilità a titolo di custodia, la valutazione circa l'idoneità di qualsiasi evento ad interrompere il nesso causale deve essere ancorata alla sussistenza di una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata dal custode, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.

Apparendo in verità evidente, invece, come un giorno intero - trascorso tra l'esecuzione dei lavori e la verifica del sinistro - non possa considerarsi un lasso di tempo talmente breve da risultare oggettivamente ostativo all'esercizio dell'attività di vigilanza del custode ed alla collocazione quanto meno di una segnalazione di pericolo in grado di allertare i veicoli in transito e tutelare la pubblica incolumità.

In relazione a quanto dedotto dall'appellato, è bene aggiungere che l'indirizzo giurisprudenziale che escludeva la responsabilità per i beni in custodia relativamente ai beni demaniali o patrimoniali soggetti ad uso diretto da parte della collettività, per le difficoltà di controllo connesse alla vastità di tali beni, è stato superato già nel 2003 dalla Suprema Corte (Cass. n. 298/2003; n. 11446/2003), essendosi fin da quella data appunto affermato che tali caratteristiche non escludono l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., ma costituiscono circostanze che possono rilevare al fine dell'individuazione del caso fortuito, e, quindi, dell'onere della prova che l'Amministrazione deve assolvere per sottrarsi alla sua responsabilità; prova, che "dovrà spingersi fino alla dimostrazione dell'espletamento da parte dell'ente di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione esigibile in relazione alla specificità della cosa" (in termini, Cass. n. 19653/04). Prova che nella specie, come si è detto, non è stata data.

6. Accolta la domanda proposta dall'appellante nei confronti del Comune, e posto che l'appellante anche a seguito della chiamata in giudizio della società Enel Distribuzione S.p.A. ha chiesto espressamente ed esclusivamente la condanna del primo, non può poi essere accolta la domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A.

Ed invero, l'appaltatore esplica in piena autonomia l'attività che conduce al compimento dell'*opus perfectum*, o alla prestazione del

servizio, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Siffatto - pacifico - principio, connesso alla struttura del contratto di appalto, solleva eccezioni quando si ravvisino a carico del committente specifiche violazioni del principio del *neminem laedere* riconducibili all'art. 2043 c.c.. In giurisprudenza si è affermato, al riguardo, che il committente può essere eccezionalmente corresponsabile, in via diretta, con l'appaltatore, per i danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'appalto, se riduce l'autonomia di esso, ingerendosi nella realizzazione dell'opera o del servizio, ovvero, in via indiretta, se affida l'appalto ad impresa priva delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per la corretta esecuzione del contratto, mentre può essere responsabile in via esclusiva se impone le sue direttive riducendo l'imprenditore-appaltatore a "nudus minister" (Cass. 11566/97; 1284/97).

Siffatte eccezioni non ricorrono nella specie, ed anzi, il fatto che al momento del sopralluogo dei tecnici comunali l'area fosse stata riassfaltata a regola d'arte, induce a ritenere che l'appaltatore fosse perfettamente in grado di dare esecuzione all'incarico ricevuto, e che l'allontanamento dal cantiere subito dopo la riparazione del 16 settembre 2006 sia dipesa perciò non già da incapacità (nel qual caso potrebbe discostarsi della responsabilità dell'ENEL per aver individuato un'impresa, appunto, incapace), ma più verosimilmente dal frettoloso rientro delle maestranze che, dopo aver riparato il danno alla linea elettrica in tempo di notte, avevano rimandato a dawn da destinarsi l'intervento di ripristino del manto stradale e oltretutto la segnalazione del pericolo.

Nei confronti dell'ENEL Distribuzione S.p.A., pertanto, non può emettersi alcuna sentenza di condanna.

5. Passando alla quantificazione del danno, dalla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale disposta in primo grado risulta che a causa della

caduta l'odierno appellante ha subito la frattura del polso destro e del capitello radiale del gomito sinistro, che hanno reso necessaria l'applicazione di apparecchi gessati ad entrambi gli avambracci. I postumi permanenti sono stati quantificati nella misura del 5%, tenendo anche conto della sintomatologia dolorosa ancora presente e della assai probabile precoce comparsa - in futuro - di artropatia degenerativa. Il periodo di invalidità temporanea assoluta è stato determinato nella misura di 30 giorni, quello di invalidità temporanea relativa al 50% è stato fissato nella misura di 30, e quello di invalidità temporanea relativa al 25% in altri 30 giorni.

Siffatte conclusioni meritano di essere condivise, siccome non smentite da elementi di giudizio di segno contrario, e comunque aderenti ai più accreditati *harennes* in materia.

Pertanto, tenuto conto dell'età del LI CAUSI al momento dell'infortunio (27 anni) ed in applicazione dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano (Cass. n. 12408 del giorno 25.2/7.6.2011), il danno biologico permanente va liquidato in euro 7.941,00, mentre il danno da invalidità temporanea va liquidato in complessivi euro 5.040,00 (euro 2.880,00 per l'invalidità assoluta ed il resto per invalidità temporanea parziale), oltre euro 600,00 per spese mediche documentate, senza ulteriori personalizzazioni, non richieste dall'interessato, né oggettivamente ravvisabili.

6. La somma, così liquidata in valori attuali, tuttavia, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti

interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.

Ovvero, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse c.c.c. in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.

Tale "interesse" va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S. II. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.02.1995, sulla somma capitale rivalutata di anno in anno.

Procedendo alla stregua dei criteri testè enunciati, a partire dal danno complessivamente subito e indicato in valori attuali (euro 12.981,00), si determina il danno iniziale, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro (euro 11.327,23); questo, quindi, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva, in tal modo, a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata disponibilità del risarcimento dovuto.

Si perviene alla data odierna al seguente risultato finale, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi:

- 1) capitale iniziale: euro 11.327,23
- 2) rivalutazione: euro 1.681,12
- 3) interessi: euro 2.246,91
- 4) capitale rivalutato + interessi: euro 15.205,26.

A tanto va aggiunta la somma di euro 600,00, con interessi legali dall'esborso (mediante, dal marzo 2007) che comportano la lievitazione del credito fino all'importo di euro 702,62.

Sulla somma complessiva di euro 15.907,88 andranno infine conteggiati interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.

5. Le spese del doppio grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del Comune di Castelvetro, e si distraggono in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi – in memoria di replica – antistatario. Deve essere conseguentemente revocata, sul punto, la diversa statuizione contenuta nella sentenza di primo grado.

Le spese relative al rapporto processuale con la società ENEI Distribuzione S.p.A. in relazione al presente grado del giudizio, è opportuno invece che vengano compensate.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da LI CAUSI VITO nei confronti del Comune di Castelvetro e della società ENEI Distribuzione S.p.A., contro la sentenza n. 177/2011 del 26 settembre 2011 resa dal Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Castelvetro, condanna il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco *pro-tempore*, al pagamento, in favore di LI CAUSI Vito, della complessiva somma di euro 15.907,88, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.

Lo condanna, inoltre, alla rilsione delle spese del doppio grado del giudizio sostenute dall'appellante, che liquida:

- per il primo grado, in complessivi euro 3.778,44, di cui euro 492,84 per spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge se dovuto, oltre al rimborso del contributo unificato se pagato, eo oltre al rimborso delle spese di c.t.u.;

- per il procedimento di appello in complessivi euro 2.606,82, di cui euro 340,02 per spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge se dovute, ed oltre al rimborso del contributo unificato se pagato.

Ordina la distrazione delle spese del doppio grado del giudizio in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.


Revoca la statuizione di condanna del LI CAUSI al pagamento, in favore del Comune di Castelvetrano, delle spese del primo grado del giudizio.

Conferma, nel resto, la sentenza di primo grado, e dichiara le spese del procedimento di appello relative al rapporto processuale con l'ENEL Distribuzione S.p.A. compensate tra le parti.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 18/1/2015.

Il Cons. est.

Giovanni D'Autoni




Il Funzionario Giudiziaro
Zimani Maria



Il Presidente

Guido Librino



Deposito nella cancelleria della 1ª Sezione Civile
della Corte il 27 GEN 2015

Il Funzionario Giudiziaro
Zimani Maria





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva che si rilascia a richiesta del sig.

avv. Roberto Ficili

nell'interesse di Selemo M.O. di di Melissano



Palermo, li 3 FEB. 2016

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

3 FEB. 2016

Per autentica. Palermo, li _____

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dell'Ass. Magistr. Palermese



PAGATE EURO € 38

Palermo, 3 FEB. 2016

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dell'Ass. Magistr. Palermese

A

Ficili & Associati

Spedite in busta chiusa
con affrancatura a carico
del mittente. Spese di
gestione a carico del
destinatario. Spese di
gestione a carico del
destinatario. Spese di
gestione a carico del
destinatario.

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE ex art. 1 L.
21.01.94, n. 53 - Grau. n. 12.16

Io sottoscritto Avv. Roberto Ficili, del Foro di Marsala, in virtù
dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala n. 297
del 25.9.06, **in proprio quale procuratore distrettario** del sig. Vito Li Causi,
ho notificato la sentenza che precede, per ogni effetto di legge e perché ne
abbia legale conoscenza, inviandone copia conforme al **Comune di
Castelvetro**, con sede a Castelvetro - 91022 - nella P.zza Umberto I, in
persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., mediante il servizio postale con
piego raccomandato A.R. n. 76307420004-7 spedito dall'Ufficio Postale di
Alcamo in data corrispondente a quello del timbro postale.

Avv. Roberto Ficili



Regione Siciliana
Provincia Regionale di Trapani



Città di Castelvetro
Solimunte

UFFICIO LEGALE

Piazza Umberto I
Tel. 0924-909257

91022 Castelvetro (TP)
Telefax: 0924-904244

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00
venerdì e mercoledì, dalle ore 15.00 alle 18.00

Avv. Francesco Vasile
e.mail: fvasile@comune.castelvetro.tp.it - Pec: fvasile@pec.comune.castelvetro.tp.it
(tel. 0924/939210; fax 0924/904244)

Oggetto: Scadenza Corte di Appello di Palermo n. 146/2016 - Li Causi Vito / Comune di Castelvetro / Enel Distribuzione SpA, Relazione informativa.

Pregiatissimo Signor Sindaco

SEDE

Pregiatissimo signor Sindaco,

nel trasmettere copia della sentenza in oggetto indicata, con la quale la Corte di Appello di Palermo, nel definire il giudizio R.G. n. 2059/2011, ha riformato la decisione impugnata da Li Causi Vito, con condanna del Comune di Castelvetro a rifondere all'appellante la somma di C. 15.907,88, oltre alle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore del procuratore distrattario, sono a rappresentarle quanto appresso.

Seppur con riserva di un migliore approfondimento, la decisione in oggetto, sebbene condivisibile sotto alcuni aspetti di riforma della sentenza di *prime cure*, risulta palesemente errata, avendo il collegio ritenuto e dichiarato la responsabilità del Comune nella causazione dell'evento dannoso, pur essendo rimasto documentalmente accertato che i fatti dannosi posti a sostegno della domanda avanzata dal Li Causi Vito erano conseguenza diretta ed immediata del comportamento del terzo chiamato in causa (Enel SpA).

Infatti, è risultato provato e non contestato (cfr. comparsa di costituzione e risposta ENEL SpA - Avv. Giovanni Piazza del 23.09.2008 e dell'1.07.2011), che alla data del 17.09.2006, il sito in questione era nella totale disponibilità dell'Enel SpA e, per questa, dell'Impresa Crimando srl, appaltatrice dei lavori di manutenzione ai propri cavi elettrici e, come tale, unica obbligata a procedere al reinterro ed al ripristino a regola d'arte della sede stradale comunale, ove la stessa esercita per legge la servitù di elettrodotto (cfr. doc. 3 - comunicazione fax del 15.09.2006, fascicolo comunale del 1 grado, e doc. 7, 8 e 9, diffide Enel SpA del 12.1.2007 del 2.2.2007 e del 25.1.2008).

Protocollo generale n. _____ del _____ protocollo n. settore n. 201/EX del 29 GEN. 2015

Si risponde a protocollo n. _____ del _____

Poiché, nel caso che ci occupa, l'unica attività riservata alla civica Amministrazione era quella residuale, finalizzata ad accertare, una volta ricevuta la comunicazione Enel di fine lavori, il corretto adempimento all'obbligo formalmente assunto dalla SpA in ordine al ripristino a regola d'arte della sede stradale, oggetto del comunicato intervento (cfr. doc. 3, citato), lo scrivente, riservandosi di meglio valutare una eventuale impugnazione dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, ovvero procedere nei confronti della Società per inadempimento alle obbligazioni scaturite dall'intervento manutentivo, ha già provveduto a diffidare l'Enel Distribuzione SpA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a provvedere, entro il termine di giorni 15, all'immediato pagamento di quanto dovuto ai signor Li Causi Vito ed al procuratore dello stesso, mantenendo indenne la civica Amministrazione da ogni obbligazione nascente dal citato evento dannoso, scaturita, si ribadisce, da fatti manutentivi urgenti ad impianti di stretta ed unica competenza dell'avversa Società Elettrica.

Vanamente trascorso il termine assegnato, sarà cura di chi scrive relazionare in ordine alla scelta da adottare per il recupero delle somme.

Allega copia diffida Enel SpA del 29 gennaio 2016

Cordialità

avv. Francesco Vaglio



Protocollo generale n. _____ del _____ protocollo di settore n. 207 del 29/01/2016
Si rinvia a protocollo n. _____ del _____

questa, dell'Impresa Crimando srl, appaltatrice dei lavori di manutenzione ai propri cavi elettrici e, come tale, unica obbligata a procedere al reinterro ed al ripristino a regola d'arte della sede stradale comunale, ove la stessa esercita per legge la servitù di elettrodotto (cfr. doc. 3 - comunicazione fax del 15.09.2006, fascicolo comunale del 1 grado, e doc. n. 7, 8 e 9, diffide Enel SpA del 12.1.2007 del 2.2.2007 e del 25.1.2008).

Poiché, nel caso che ci occupa, l'unica attività riservata alla civica Amministrazione era quella residuale, finalizzata ad accertare, una volta ricevuta la comunicazione Enel di fine lavori, il corretto adempimento all'obbligo formalmente assunto dalla SpA in ordine al ripristino a regola d'arte della sede stradale, oggetto del comunicato intervento (cfr. doc. 3. citato), la scrivente civica Amministrazione, riservandosi di interporre eventuale ricorso per Cassazione alla suddetta decisione della Corte di Appello, diffida l'Enel Distribuzione SpA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a provvedere all'immediato pagamento di quanto dovuto al signor T. J. Causi Vito ed al procuratore dello stesso, mantenendo indenne questa P.A. da ogni obbligazione nascente dal citato evento dannoso, scaturito, come documentalmente provato ed ammesso dalla medesima Società, da fatti manutentivi urgenti ad impianti di stretta ed unica competenza della Società Elettrica.


Trascorso infruttuosamente il termine di giorni 15, decorrenti dalla ricezione della presente, la scrivente Amministrazione, preso atto dell'inadempimento della Società in indirizzo agli obblighi assunti nei confronti del comune di Castelvetroano, proprietario del fondo servente, sarà costretta ad adire la competente autorità giudiziaria, chiedendo il ristoro di tutti i danni subiti e subendi in ragione dell'illegittimo comportamento della SpA in indirizzo.

Sicuro di positivo ed immediato riscontro, confidando nella serietà e lealtà che dovrebbe contraddistinguere Enel SpA, gradita è l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Sindaco
Avv. Felice Aulic Errede



avv. Francesco Masile



Cartella attuale: Posta in Arrivo

X Scatolegrai

- Componi
- Indirizzi
- Cartelle
- Opzioni
- Ricerca
- Aiuto

Lista messaggi Cancellati
Precedente Successivo
 Inoltra

Inoltra come Allegato

Rispondi
 Rispondi a tutti

Oggetto: CONSEGNA Sentenza Corte di Appello di Palermo n. 146/2016 - Li Causi Vito / Comune di Castelvetrano / Enedistribuzione Spa - diffida di pagamento.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <poste-certificata@legalmail.it>

Data: Lun, 1 Febbraio 2016 11:45 am

A: fvasile@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Priorità: Normale

Messaggio S/MIME firmato

Errore durante la verifica: Timed out read from 192.168.2.10

Opzioni: [Visualizza l'header completo](#) | [Guarda la versione stampabile](#)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 01/02/2016 alle ore 11:45:14 (0100) il messaggio "Sentenza Corte di Appello di Palermo n. 146/2016 - Li Causi Vito / Comune di Castelvetrano / Enedistribuzione Spa - diffida di pagamento." proveniente da "fvasile@pec.comune.castelvetrano.tp.it",

ed indirizzato a "enedistribuzione@pec.ened.it", è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: [spcc261.20160201:714510.02678.10.116@pec.aruba.it](#)

Delivery receipt

The message "Sentenza Corte di Appello di Palermo n. 146/2016 - Li Causi Vito / Comune di Castelvetrano / Enedistribuzione Spa - diffida di pagamento." sent by "fvasile@pec.comune.castelvetrano.tp.it", on 01/02/2016 at 11:45:14 (0100) and addressed to "enedistribuzione@pec.ened.it", was delivered by the certified mail system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message 117: [1] opec281.20150201114510.02579.10.1.36@pcc.aruba.it

[Scarica come file](#)

Allegati:			
#nitled-[1,1,2]	2.8 K	[text/html]	download Visualizza
Sentenza Corte di Appello di Palermo n. 145/2016 - Li			
Causi V4q / Comune di Castelveirano /			
Enclistribuzione Spa - diffida di pagamento.	1.2 K	[message/rfc822]	download Visualizza
daticerit.xml	1.2 K	[application/xml]	download
smime.p7s	3.5 K	[application/pkcs7-signature]	download
		BITIME Cryptographic Signature	

Cartella attuale: Posta in Arrivo

Sciegli








Lista messaggi Cancella		Ricevute Successivo		Inoltra	
		Inoltra come Allegato			
		Rispondi		Rispondi a tutti	
<p> Oggetto: CONSEGNA Sentenza Corte di Appello di Palermo n. 146/2016 - Li Causi Vito / Comune di Castelvetro / Ene.distribuzione Spa - diffida di pagamento. Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it> Data: Lun, 1 Febbraio 2016 11:45 am A: fvasile@pec.comune.castelvetro.no.it Priorità: Normale </p> <p style="text-align: center;">Messaggio S/MIME firmato</p> <p> Errore durante la verifica: Connect Error to 192.168.2.10:7111 </p> <p> Opzioni: Visualizza ribellazione completa Clicca qui per la versione stampabile </p>					

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 01/02/2016 alle ore 11:45:14 (+0100) il messaggio "Sentenza Corte di Appello di Palermo n. 146/2016 - Li Causi Vito / Comune di Castelvetro / Ene.distribuzione Spa - diffida di pagamento." proveniente da "fvasile@pec.comune.castelvetro.no.it",

ed indirizzato a "ene@pec.ene.it", è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: [opec201.20160201114510.04679.10.1.18@pec.aruba.it](#)

Delivery receipt:

The message "Sentenza Corte di Appello di Palermo n. 146/2016 - Li Causi Vito / Comune di Castelvetro / Ene.distribuzione Spa - diffida di pagamento." sent by "fvasile@pec.comune.castelvetro.no.it", on 01/02/2016 at 11:45:14 (+0100) and addressed to "ene@pec.ene.it", was delivered by the certified email system.

As a guaranteed to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Cartella attuale: **Posta in Arrivo**

X Sciegliere

- Composti
- Indirizzi
- Cartelle
- Opzioni
- Ricerca
- Aiuto

Libri e rubriche
Precedente
Inoltra

Successivo
Inoltra come Allegato

Rispondi
Rispondi a tutti

Oggetto: ACCETTAZIONE: Sentenza Corte di Appello di Palermo n. 146/2016 - Li Causi Vito / Comune di Castelvetrano / Enel Distribuzione Spa - diffida di pagamento.

Da: posta.certificata@pec.aruba.it

Data: Lun, 1 Febbraio 2016 11:45 am

A: fvassile@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Priorità: Normale

(Messaggio S/MIME firmato)

Errore durante la verifica: Timed out read from 192.168.2.10

Opzioni: [Visualizza l'interazione completa](#) [Salva la versione stampabile](#)

-- Ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a

- enel@pec.aruba.it ("posta certificata")
- enel@pec.aruba.it ("posta certificata") --

Il giorno 01/02/2016 alle ore 11:45:10 (+0100) il messaggio con Oggetto "Sentenza Corte di Appello di Palermo n. 146/2016 - Li Causi Vito / Comune di Castelvetrano / Enel Distribuzione Spa - diffida di pagamento." inviato da fvassile@pec.comune.castelvetrano.tp.it,

ed indirizzato a:

- enel@pec.aruba.it ("posta certificata")
- enel@pec.aruba.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema di invio.

(Identificativo del messaggio: spec20160201114510.0287910.1.16@pec.aruba.it)

Trasmissione del certificato contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Scarica come file

Allegati:			
untitled-f.1.2	0,74	[text/html]	download - visualizza
datacert.xml	1,34	[application/xml]	download
amline.p7s	3,34	[application/pkcs7-signature]	download

Avviso di ricevimento

Per posta
 Per mano

Indirizzo _____

Città _____

Prov. _____

Cap. _____

Destinatario _____

via _____

cap. _____

Località _____

Provincia _____

Spese di spedizione _____

Spese di bollo _____



ACCESSIONE CONSTATATA
11 FEB. 2002
12 20

15884380280415
Numero

(ALL)

Cartella attuale: Posta In Arrivo









DATA DI ARRIVO
 21 FEB 2016
 POSTA IN ARRIVO
 358
 21 FEB 2016


[Vedi messaggi](#)
[Visualizza i messaggi](#) | [Procedute in Successivo](#)





Oggetto: Sentenza Corte di Appello di Palermo n. 146/2016 - Li Causi Vito / Comune di Castelvetrano / Enel Distribuzione spa

Da: "piazzagiovanni" <piazzagiovanni@pec.ordineavvocatomarsala.it>

Date: Dom, 21 Febbraio 2016 9:39 am

A: lvasile@pec.comune.castelvetrano.ta.it

Cc: maria.rta.marra@enel.com (di più)

Priorità: Normale

Opzioni: [Visualizza l'header completo](#) | [Guarda la versione stampabile](#)

Egcoquio Avvocato Vasile, per conto e nell'interesse di Enel Distribuzione s.p.a., sia assistita, riscontro la sua pec del 17/2/2016 (prot. gen. n. 3505), per conoscerne integralmente sia il contenuto che la richiesta con la medesima formulata, per le seguenti ragioni.

Il doppio grado di giudizio ha escluso, senza ombra di dubbio alcuno, ogni responsabilità di Enel Distribuzione s.p.a. nella vicenda di causa. Pertanto, proprio a seguito delle difese spiegate nel primo grado di giudizio dalla mia rappresentata, ed in considerazione di quanto emerso dalla documentazione versata in atti proprio da Enel, il Comune di Castelvetrano non avrebbe potuto e dovuto chiamare in causa "Impresa Grande S.r.l.", appaltatore dei lavori, cosa che diligentemente non ha fatto.

Pertanto, la stessa Grande aveva formalmente rimosciata la propria responsabilità nella vicenda, e di ciò è stato reso edotto l'Ente territoriale. S' è un caso pare che il Comune di Castelvetrano non si è minimamente curato di prestare la prescritta vigilanza sull'adempimento da parte di chi aveva effettuato i lavori.

E, ancora, l'appellante ha chiesto espressamente ed esclusivamente la condanna del Comune di Castelvetrano e, per l'effetto, erroneamente la Corte non ha accolto la domanda di annullamento integralmente dell'Ente territoriale.

Infine, per come pacificamente emerso dagli atti e dai documenti di causa, si evidenzia come il Comune di Castelvetrano abbia, a suo tempo, integralmente pagato il danno al mezzo di proprietà del Li Causi, non la conseguenziale assunzione di responsabilità nella causazione del sinistro.

Per tutto quanto sopra esposto, Enel Distribuzione s.p.a. non procederà ad effettuare alcun pagamento, essendo tale avere posto esclusivamente ed incontestabilmente in capo al Comune di Castelvetrano.

Tanto si doveva rappresentare, ad ogni effetto.

Cordiali saluti.

Giovanni Piazza

Scaricare file

Allegati:

untitled1 (3.2)

3.2 K

[Intra]

download | Visualizza



Visualizzazione di un allegato di testo - [Visualizza il messaggio](#)

[Scarica come file](#)

Egregio Avvocato Vasile,

per conto e nell'interesse di Enel Distribuzione s.p.a., mia assistita, riscontro la Sua pec dell'1/2/2018 (prot. gen. n. 3505), per contestarne integralmente sia il contenuto che la richiesta con la medesima formulata, per le seguenti ragioni.

Il doppio grado di giudizio ha escluso, senza ombra di dubbio alcuno, ogni responsabilità di Enel Distribuzione s.p.a. nella vicenda di causa.

Peraltro, proprio a seguito delle difese spiegate nel primo grado di giudizio dalla mia rappresentata, ed in considerazione di quanto emerso dalla documentazione versata in atti proprio da Enel, il Comune di Castelvetro non ben avrebbe potuto e dovuto chiamare in causa l'impresa Crimardo s.r.l., appaltatrice dei lavori, cosa che negligenzemente non ha fatto!

Peraltro, la stessa Crimardo aveva formalmente riconosciuto la propria responsabilità nella vicenda, a di ciò è stato reso edotto l'Ente territoriale.

E' emerso pure che il Comune di Castelvetro non si è minimamente curato di prestare la prescritta vigilanza sull'adempimento da parte di chi aveva effettuato i lavori.

E, ancora, l'appellante ha chiesto espressamente ed esclusivamente la condanna del Comune di Castelvetro e, per l'effetto, correttamente la Corte non ha accolto la domanda di manleva spiegata tardivamente dall'Ente territoriale.

Infine, per come pacificamente emerso dagli atti e dai documenti di causa, si evidenzia come il Comune di Castelvetro abbia, a suo tempo, integralmente pagato il danno al mezzo di proprietà del Li Causi, con la conseguenziale assunzione di responsabilità nella causazione del sinistro.

Per tutto quanto sopra esposto, Enel Distribuzione s.p.a. non procederà ad effettuare alcun pagamento, essendo tale onere posto esclusivamente ed incontestabilmente in capo al Comune di Castelvetro.

Tanto si doveva rappresentare, ad ogni effetto.

Cordali saluti.

Giovanni Piazza

A

(ALL. 5)

Com. Causi Vito

Procedura cautelativa
23/6/16

Registro 51116...
Libero Circondario Comunale di Trapani



Città di Castelvetro

Ufficio Legale e Contenzioso

Piazza Uniberto I° 5
Tel. 0924-909210 / 0924-909257

91022 Castelvetro (Tp)
Telefax: 0924-904244

Apertura al pubblico:
- **Apertura al pubblico:** previo appuntamento.

Coordinatore Avv. Francesco Vassile

e.mail: frvasile@comune.castelvetro.tp.it
pec: frvasile@pec.comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: Comune di Castelvetro/Li Causi Vito/Enel SPA - Sentenza n.
146/2016 - Corte di Appello di Palermo.

Al Signor Sindaco

SEDE


Pregiatissimo Signor Sindaco,

facendo seguito alla pregressa corrispondenza, relativa alla vertenza in oggetto, sono a rappresentarLe che, avverso la citata decisione, risulta possibile esperire ricorso per Cassazione in quanto, ad avviso di chi scrive, illegittima si appalesa la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto sussistere una responsabilità dell'P.A.C. pur nella comprovata e non contestata attribuità dell'evento dannoso a fatto e colpa del terzo, Enel Distribuzione SPA, chiamato in causa dal Comune di Castelvetro al fine di essere garantito nel giudizio risarcitorio promosso da Li Causi Vito.

Risultato, infatti, infuorviato l'invito rivolto alla SPA per il pagamento diretto all'appellante, al fine di evitare aggravio di spese ed onorari, risulta necessario esperire, entro i termini di rito, ricorso per Cassazione, Equidando nelle more gli importi di cui alla citata sentenza.

Cordialità

Avv. Francesco Vassile



Prot. gen. n. _____ del _____ prot. di sott. n. 1211 del 23 GIU. 2016

(ALL. 7)



CTU

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MARSALA
SEZIONE DISTACCATA DI CASTELVETRANO**

R.G. 4/08

R.G. C.T.U. _____

Cron. _____

Udienza del _____

Attore: L. PAUSI VITO Avv. ROBERTO FIRILI

Convenuto: BORVNE IN CASTELVETRANO Avv. DANIELA GRIMAVANO

C.T.U. DOSSA SANTIWA RUSSO

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL CONSULENTE TECNICO

Il Giudice DOSSA LAMIA NEDDA
letta la nota spese e competenze che precede;
letta la relazione peritale, esaminati i documenti ed il restante materiale ad essa allegato;
visto l'art. 4 della L. 2/7/1980 n. 319, come modificato dall'art. 1 del D.M. 30/5/2002;
ritenuto di dovere commisurare gli onorari al tempo impiegato ai sensi dell'art. 4;
ritenuto applicabile l'art. 5 per la eccezionale importanza, complessità e difficoltà
dell'incarico

LIQUIDA

al Consulente Tecnico, tenuto conto della natura, della difficoltà e della complessità
dell'indagine svolta, della puntualità nell'espletamento dell'incarico, la somma di
€ 400,00 per onorari, ed € _____ per spese, oltre accessori di
legge, a dedurre l'acconto eventualmente già corrisposto.
Pone la somma di cui sopra provvisoriamente a carico di parte ASCA/RE

Si comunichi al consulente e alle parti..


Castelvetro, 21 SET 2010

Depositato in Cancelleria il 21 SET 2010
R. CANCELLIERE
(Dott. V. Russo)

Il Giudice
[Signature]


PER RICEVUTA COMUNICAZIONE E COPIA

(ALL. 6)



23

(ALL 8)



20

(ALL)